

**Comune di Sciolze
Provincia di Torino**

Il Revisore dei Conti

Oggetto: Parere contratto collettivo decentrato integrativo 2014

VISTO:

- il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;
- l'art. 40 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;
- la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, c. 557, come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

DATO ATTO CHE:

- le amministrazioni locali continuano ad applicare nell'anno 2014 il tetto al trattamento economico individuale, nonché il tetto al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e la sua riduzione in caso di diminuzione del numero dei dipendenti in servizio. Inoltre per il biennio 2013/2014 non si darà corso né al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro né alla erogazione della indennità di vacanza contrattuale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre n. 122 "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2013;
- anche nel 2014 viene posto il tetto al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa: esso non potrà superare quello del 2010. Le uniche deroghe a questo principio sono quelle previste dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti (delibera n. 51/2011) e dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato.

- il fondo per le risorse decentrate deve essere tagliato nel caso in cui diminuisca rispetto al 2010 il personale in servizio; il taglio deve essere effettuato complessivamente sulla base del calcolo della cd semisomma, cioè confrontando la media dei dipendenti in servizio nel 2010 con la media di quelli in servizio in ognuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014;
- Il DPR n. 122/2013 dispone infine il divieto di erogazione della indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2013/2014, per cui il blocco della contrattazione collettiva per tale periodo non potrà essere compensato, anche parzialmente, dalla erogazione di questo beneficio calcolato sui tassi di inflazione effettivamente registrata.

RICHIAMATA la determina n. 95 del 30/10/2014 del Responsabile del Comune di Sciolze, con la quale sono state quantificate le risorse destinate al Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative per l'anno 2014;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, ove ne ricorrono i presupposti, il Comune è tenuto a procedere alla riduzione in modo automatico e proporzionale del Fondo stesso in caso di diminuzione del personale in servizio.
- la costituzione del fondo, in quanto atto gestionale è di competenza del responsabile del servizio tranne per la parte discrezionale relativa all'art. 15, c.1 lett. d), e) e k), c. 2, 4 e 5 del C.C.N.L. 01/04/1999 e all'art. 54 del C.C.N.L. 14/09/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 17.11.2014 si è proceduto ad integrare il Fondo per le risorse decentrate di una somma pari al 1,2 % del monte salari 1997 per l'anno 2014, quantificata in € 748,18 e finalizzate ad attività di miglioramento e riorganizzazione interna degli uffici attraverso specifici obiettivi approvati con deliberazione GC. N° 86/2014 e che tale integrazione rispetta i vincoli disposti normativa di settore nel limite della quantificazione del 2010;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni – Autonomie locali;

ATTESTA

La compatibilità dei costi derivanti dall'accordo decentrato integrativo 2014 e la coerenza di quanto previsto dalle norme di legge in materia

Sciolze li 11.02.2015

IL REVISORE DEI CONTI
Vantaggiato Piero Gaetano

